

# **PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO**

## **1 – PREMESSA**

Il 1° agosto del 2008 è entrata in vigore la riforma del settore vitivinicolo comunitario, approvata dai ministri dell'Agricoltura nel dicembre 2007.

Questa riforma di ampio respiro, mira a conferire equilibrio al mercato, a eliminare progressivamente le misure di intervento inefficaci e costose e a destinare le risorse di bilancio a misure più positive e dinamiche per accrescere la competitività dei vini europei.

La riforma permette una rapida ristrutturazione del settore poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria, volto a fornire un'alternativa ai produttori non competitivi e a eliminare dal mercato le eccedenze.

Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcol per usi commestibili saranno progressivamente soppressi; gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, possono essere destinati a misure quali la promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi, la ristrutturazione e gli investimenti per modernizzare i vigneti e le cantine.

La riforma intende contribuire a proteggere l'ambiente nelle regioni vinicole, garantire la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplifica le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. Dal 1° gennaio 2016 verrà inoltre abolito a livello comunitario l'attuale restrittivo sistema dei diritti di impianto, dando tuttavia agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di mantenerlo fino al dicembre 2018.

Regolamento cardine della riforma è Reg. (CE) n. 479 del 29 aprile 2008 del Consiglio riguardante l'OCM vino, sostituito del regolamento (CE) 491/2009 sull'OCM unica.

Un ruolo importante viene dato al Programma di sostegno, articolato in 11 misure specifiche, per portare il settore vitivinicolo verso un cambiamento strutturale, al riparo delle continue crisi di mercato.

## **2 – ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO**

Ogni Paese membro predispone e sottopone alla Commissione un unico programma nazionale quinquennale (2009/2013), rispondente alle peculiarità territoriali ed economiche del settore vitivinicolo. Il programma nazionale viene approvato, mediante il meccanismo del silenzio assenso, trascorsi 3 mesi dalla sua presentazione, salvo specifiche obiezioni sollevate da parte della Commissione.

Il programma di sostegno si compone di un preciso elenco di elementi individuati dall'art. 6 del regolamento quadro:

- a) una dettagliata descrizione delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
- b) i risultati delle consultazioni tenute;
- c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;
- d) uno scadenziario di attuazione delle misure;
- e) una tabella finanziaria generale, indicante le risorse da stanziare e la ripartizione indicativa tra le misure;
- f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare per l'attività di monitoraggio e valutazione;
- g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma.

### **3 – IL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO**

Il regolamento quadro articola gli interventi attuabili mediante il programma nazionale di sostegno in un menù composto di ben 11 misure a disposizione di ciascun Paese membro.

Il programma nazionale di supporto deve contenere l'attivazione di almeno una delle 11 misure previste, la cui applicazione è sempre facoltativa e lasciata alla discrezione dei singoli Paesi membri. Non è possibile, invece, includere nel programma nessuna misura aggiuntiva rispetto a quelle elencate nel menù. Ugualmente, non si possono concedere aiuti a misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi del Reg. CE 1698/05 del Consiglio, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte fondo FEASR, per il periodo 2007/2013.

Le 11 misure previste possono essere classificate in due tipologie: le misure permanenti, la cui applicabilità è prevista per tutto il periodo di funzionamento della nuova OCM e le misure transitorie, che, se attivate, possono restare operative solo per un periodo limitato di tempo.

Misure permanenti:

- Schema pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite
- Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi
- Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- Vendemmia in verde
- Fondi di mutualizzazione
- Assicurazione del raccolto
- Investimenti
- Distillazione dei sottoprodotti

Misure transitorie:

- Distillazione per l'alcole ad uso bocca
- Distillazione di crisi
- Impiego di mosti concentrati

Le risorse finanziarie assegnate al programma nazionale di sostegno sono limitate, rendendo necessario attivare tutte le possibili sinergie tra il PSN, da un lato, e PSR, dall'altro, al fine di garantire un maggior impatto al complesso degli interventi.

Nell'individuazione delle misure da attivare, così come nella declinazione dei loro obiettivi e criteri di applicazione a livello regionale, le Amministrazioni competenti assicurano il rispetto della coerenza tra le diverse azioni e misure intraprese all'interno dei differenti programmi operanti sul fronte dell'OCM e sul fronte dei programmi di "Sviluppo rurale".

### **4 – OBIETTIVI**

Il programma è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- 1) assicurare redditi soddisfacenti ai produttori di uva e di vino;
- 2) realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera;
- 3) consolidare il livello qualitativo della produzione e migliorare la competitività del settore al fine di avvicinarsi ad un equilibrio di mercato;
- 4) sostenere la viticoltura in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e tutelare il valore e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

## 5 - LE SINGOLE MISURE

### *Descrizione ed obiettivi*

Viene riportata, di seguito, una breve descrizione delle misure previste dal Regolamento, gli obiettivi cui le stesse tendono e l'ambito di applicazione. Nel programma sono assunte le misure che consentiranno maggiormente la realizzazione degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie assegnate ad alcune misure sono flessibili: le Regioni e le Province autonome potranno, nell'ambito degli importi attribuiti a ciascuna misura e secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 6 (quadro finanziario), destinarli, in tutto o in parte, ad altre misure. A titolo esemplificativo, la Regione può decidere di attivare, in una determinata campagna, la vendemmia in verde utilizzando i fondi disponibili per altre misure che ritiene meno rispondenti alle esigenze dei produttori.

#### **1. Schema pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite**

Prevede la concessione di un aiuto disaccoppiato ai viticoltori, comporta il trasferimento dei corrispondenti importi al reg. Ce n.1782/03 e seguirà le regole dell'aiuto disaccoppiato previste dal regolamento stesso. I fondi destinati a tale misura non saranno più disponibili per le altre misure di supporto.

L'applicazione del regime dell'estirpazione nelle prime tre campagne non appare coerente con questa misura. Quindi, per i primi tre anni, non verrà applicata e si potrebbe eventualmente ipotizzare la sua applicazione in un momento successivo. E' una misura che presuppone un mercato tendenzialmente in equilibrio.

**La misura non è inserita nel piano nazionale.**

#### **2. Promozione sui mercati dei Paesi terzi**

E' possibile attivare misure di informazione e promozione dei vini italiani sui mercati dei paesi terzi. Il contributo alle attività di promozione non può superare il 50% delle spese eleggibili e sono finanziabili esclusivamente quelle elencate all'articolo 9.

Esistono molte similitudini tra le azioni indicate all'articolo 9 e quelle previste nel regolamento (CE) n. 3/2008 riguardanti informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi.

Analogamente al Reg. 3/2008, le risorse sono gestite a livello nazionale, potendo così assicurare il finanziamento di un maggior numero di progetti, tra quelli presentati. E' possibile assicurare l'attuazione di interventi di interesse nazionale, in grado di apportare benefici non solo alla produzione di una singola regione, ma al sistema produttivo italiano nel suo complesso.

Le risorse sono ripartite a livello regionale e sono erogate sulla base di linee guida nazionali, concordate con le Regioni, che contemplino la destinazione del 30% delle risorse a progetti di dimensione nazionale. La ripartizione avviene in base alla chiave di riparto di ciascuna Regione di cui al successivo paragrafo 6 e viene rivista per ogni annualità.

Prevede l'obiettivo di migliorare la competitività del settore.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

#### **3. Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti riprende in parte le disposizioni del precedente regolamento (CE). Vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole ai nuovi orientamenti dei consumi e tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola.

E' una misura che viene attuata obbligatoriamente, come indicato nel paragrafo 6 relativo al quadro finanziario e si applica a livello regionale sulla base di modalità stabilite a livello nazionale. Tutti i fondi eventualmente disponibili a livello nazionale (riserva/promozione ecc.) o regionale potranno confluire nella ristrutturazione e riconversione.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

#### ***4. Vendemmia in verde***

Consiste nella distruzione totale o nell'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie vitata.

Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario per ettaro e non può, comunque, superare il 50% della somma dei costi sostenuti e della conseguente perdita di reddito.

E' una misura complementare o sostitutiva dell'aiuto accoppiato ai produttori che distillano. Risponde agli obiettivi prefissati, in particolare alla tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali ed al mantenimento dell'equilibrio del mercato, eliminando le eccedenze contingenti.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

#### ***5. Fondi di mutualizzazione***

La misura fornisce un sostegno alla costituzione di fondi di mutualizzazione finalizzati a offrire assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato. Il sostegno assume la forma di un aiuto temporaneo e decrescente, finalizzato a coprire i costi amministrativi dei fondi.

Rappresenta una forma di intervento che richiede per la sua attivazione l'avvio di un complesso processo burocratico e amministrativo (individuazione dei soggetti e loro abilitazione, modalità di funzionamento dei fondi, definizione dei costi amministrativi ecc.) e risponde all'obiettivo di mantenere l'equilibrio del mercato.

Si ritiene, però, opportuno valutare con grande attenzione l'opportunità di un suo inserimento nel programma nazionale, rimandandone l'eventuale avvio ad un momento successivo.

**La misura non è inserita nel piano nazionale.**

#### ***6. Assicurazione del raccolto***

La misura prevede un sostegno all'assicurazione del raccolto, contribuendo alla salvaguardia dei redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, eventi climatici sfavorevoli, fitopatie o infestazioni parassitarie. Il sostegno assume la forma di un contributo finanziario con limiti stabiliti. L'eventuale pagamento assicurativo non deve compensare i produttori al di là del 100% delle perdite di reddito subite e non deve creare distorsioni nella concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Rappresenta uno degli interventi maggiormente innovativi posti in essere dalla nuova OCM. Il nostro Paese promuove e sostiene, da alcuni anni, una rilevante azione di politica nazionale volta ad incentivare il ricorso dei produttori agricoli a strumenti di assicurazione del raccolto.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

#### ***7. Investimenti***

La misura è simile a quella prevista dallo "Sviluppo rurale" e viene inserita nel PSN a partire dal terzo anno.

Ciò scaturisce dalla necessità di dover analizzare attentamente i possibili ambiti di sovrapposizione dei due strumenti d'intervento (PSR e PSN vino) e di definire gli eventuali criteri di demarcazione e complementarità.

Consente di raggiungere l'obiettivo di realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera nonché di migliorare la competitività del settore.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

### ***8. Distillazione dei sottoprodotti***

E' concesso un aiuto per la distillazione dei sottoprodotti. Il livello dell'aiuto, i cui massimali sono fissati a livello comunitario, tiene conto dei costi di raccolta e trasformazione delle fecce e delle vinacce. L'alcole prodotto è destinato esclusivamente alla produzione di biocarburanti o utilizzato a scopi industriali.

Risponde all'obiettivo di consolidare il livello qualitativo della produzione. Sarà gestita a livello nazionale, senza ripartizione dei fondi tra le Regioni, per la mancanza di una collocazione omogenea sul territorio nazionale delle diverse distillerie cui spetterà l'aiuto.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

### ***9. Distillazione dell'alcool per uso bocca***

E' una misura transitoria che può essere attuata fino al 31 luglio 2012.

Risponde all'obiettivo di accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi. Infatti è opportuno evitare che le misure di mercato finanziate con il vecchio regolamento, cessino di applicarsi bruscamente.

E' attivata a livello nazionale ed i relativi fondi sono ripartiti a livello regionale. Tuttavia, le Regioni possono decidere di destinare i fondi per altre misure quali: vendemmia verde, investimenti e riconversione e ristrutturazione.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

### ***10. Distillazione di crisi***

E' prevista la concessione di un aiuto transitorio fino al 31 luglio 2012, di natura regressiva e con limiti prefissati. Dopo tale data, qualora se ne verificano le condizioni, la misura è attivata e finanziata con fondi nazionali e limitati ad una certa percentuale del budget, previo parere favorevole della Commissione UE.

Risponde all'obiettivo di accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi e consente di disporre di uno strumento per intervenire in casi di situazioni impreviste (surplus, sostanziali riduzioni dei prezzi, ecc) al fine di ripristinare l'equilibrio del mercato. Sarà attivata su richiesta motivata di ogni singola Regione.

**La misura è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente.**

### ***11. Impiego di mosti concentrati***

E' una misura transitoria che può essere attuata fino al 31 luglio 2012 e utilizzata per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

La misura risponde all'obiettivo di migliorare la competitività della produzione nazionale svantaggiata dal sistema comunitario che mantiene il privilegio dell'uso del saccarosio, non consentito ai produttori italiani. L'uso di mosto concentrato è più oneroso rispetto all'utilizzo del saccarosio, tuttavia consente di mantenere e consolidare, in casi di condizioni climatiche particolari, il livello qualitativo e quantitativo della produzione nazionale.

La misura è attivata a livello nazionale. Tuttavia, in base alla legge 82/2006, spetta alle Regioni e Province autonome verificare l'esistenza delle condizioni che giustificano tale pratica.

Se le Regioni non autorizzano tale pratica, i fondi possono essere utilizzati per finanziare tutte le altre misure.

**La misura è inserita nel piano nazionale.**

## 6 - QUADRO FINANZIARIO

In applicazione della nuova OCM i fondi comunitari disponibili per l'Italia sono (dall'allegato II del Reg. CE n. 479/2008):

ANNO	DOTAZIONE FINANZIARIA (Euro)
2009	238.223.000
2010	298.263.000
2011	294.135.000
2012	341.174.000
2013	336.736.000
2014 e seguenti	336.997.000

A livello nazionale, la suddivisione degli importi tra le singole misure avviene in maniera verticale, attribuendo a ciascuna misura una percentuale che tiene conto della incidenza della stessa sul budget del passato.

Per ciascuna misura, ad eccezione della riserva e della distillazione dei sottoprodotti che sono gestite a livello nazionale, l'attribuzione finanziaria viene ripartita in dotazioni finanziarie regionali. Dette dotazioni sono calcolate sulla base della spesa storica nel periodo 2001/2007 imputabile a ciascuna Regione per ogni misura.

Per le misure che hanno obiettivi simili e finalità complementari, le Regioni potranno effettuare spostamenti di fondi tra le stesse, sulla base di specifiche esigenze e previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. La flessibilità si applica nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa comunitaria. Tenendo conto, in particolare, delle richieste di carattere finanziario (spostamento dei fondi) e delle domande dei produttori non accolte per mancanza di disponibilità, il quadro finanziario potrà essere rimodulato ogni anno, sia come riparto tra le misure che come assegnazione alle Regioni.

Sono indicate, di seguito, le modalità con le quali si attua la flessibilità:

- a) i fondi assegnati alla ristrutturazione e riconversione sono trasferiti ad altre misure solo dopo l'accettazione di tutte le domande ammissibili a livello regionale;
- b) le misure che possono ricevere gli importi assegnati ad altre misure sono la riconversione e ristrutturazione e gli investimenti, la vendemmia in verde, la promozione e, qualora necessario, la distillazione di crisi;
- c) le misure dalle quali possono essere prelevati i fondi da destinare ad altre misure sono l'arricchimento e la distillazione ad uso bocca.

Occorre, quindi, fornire ogni possibile forma di flessibilità al quadro finanziario in quanto il regolamento comunitario impone di definire il programma quando non è ancora noto l'andamento produttivo della campagna oggetto di finanziamento.

Lo spostamento dei fondi che non superi il 30% della dotazione delle misure non è considerato una modifica del piano, fermo restando quanto previsto in precedenza.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispose il programma nazionale di sostegno sulla base delle disposizioni comunitarie e lo presenta alla Commissione U.E.

Il programma nazionale di sostegno può essere modificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei tempi e nei modi disposti dal regolamento comunitario.